
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI (significatività dei dati)

L'elaborazione di ciascun numero mensile si avvale dei dati acquisiti dagli archivi gestionali aggiornati alla fine del mese precedente.

Non sono elaborati, in quanto non ancora sufficientemente consolidati, i casi avvenuti o definiti nel mese di aggiornamento degli archivi stessi.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Si classificano per data di avvenimento dell'infortunio o di manifestazione della malattia professionale.

Si considerano anche i casi lievi, cioè quelli che, all'atto della presentazione della denuncia, si presume avranno durata non superiore a 3 giorni (non indennizzabili).

I dati dei mesi più recenti sono stimati per tener conto dei casi non ancora trasferiti agli archivi gestionali al momento dell'elaborazione.

CASI MORTALI

Si classificano per data di avvenimento dell'evento che ha causato la morte. Si considerano solo quei casi in cui il decesso sia sopravvenuto entro 180 giorni dalla data dell'evento; sono esclusi i casi che al momento dell'elaborazione risultino chiusi negativamente entro 180 giorni dalla data dell'evento in quanto non di competenza dell'Istituto.

I dati dei mesi più recenti sono stimati per tener conto dei casi non ancora trasferiti agli archivi gestionali al momento dell'elaborazione.

CASI DEFINITI CON INDENNIZZO (o indennizzati)

Tutti i casi per i quali sia stato riconosciuto il diritto alle prestazioni economiche dell'assicurazione infortuni, e cioè:

- inabilità temporanea = casi da cui sia derivata un'assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni
- postumi permanenti = casi da cui sia derivata una riduzione dell'attitudine al lavoro o una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado indennizzabile
- morte = casi in cui il decesso è dovuto all'attività lavorativa

MODALITÀ DI INDENNIZZO POSTUMI PERMANENTI

Il regime del T.U. 1124/65 prevede l'erogazione di una rendita diretta per i casi di inabilità permanente pari o superiore all'11%.

Il regime stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, che introduce la tutela del danno biologico per i casi avvenuti dal 25 luglio 2000, prevede l'erogazione di un indennizzo in capitale per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15% e di una rendita diretta per i casi di grado pari o superiore al 16%.

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

In quarta pagina si utilizza la classificazione INAIL (Tariffe dei premi 2000); nelle altre si utilizza la classificazione ISTAT (ATECO 2002), salvo diversa indicazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Analisi e approfondimenti di dati e informazioni possono essere richiesti a:

INAIL - Consulenza Statistico Attuariale - Segreteria: Vitalina PARIS

Via Stefano Gradi, 55 - 00143 ROMA - Tel 06/54872290 - Fax 06/54872603 - E-mail v.paris@inail.it
